



COMUNE DI SENORBI'

Provincia Sud Sardegna

Via G. Lonis, 34 cap. 09040 Senorbi (SU) Tel. 070-980.121 Fax 070/98012345
PEC protocollo@pec.comune.senorbi.ca.it

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado residenti nelle frazioni di Arixì e Sisini A.S. 2022/2023 periodo 09/01/2023-09/06/2023, A.S. 2023/24 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno anni scolastico (2024/25)

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di 1° residenti nelle frazioni di Arixi e Sisini A.S. 2022/2023 periodo 09/01/2023-09/06/2023, A.S. 2023/24 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno anni scolastico (2024/25), salvo proroga tecnica.
Ente affidante	Comune di Senorbì
Tipo di affidamento	Appalto
Modalità di affidamento	Affidamento tramite gara
Durata del contratto	Anni scolastici 2022/23 periodo 09/01/2023-09/06/2023 A.S. 2023/24 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno anni scolastico (2024/25), salvo proroga tecnica.
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento (ex D.L. 179/2012 art. 34 comma 20)
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Senorbì

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Dott. Lorenzo Mascia
Ente di riferimento	Comune di Senorbì
Area/servizio	Servizio Amministrativo
Telefono	070/98012303
Email	protocollo@pec.comune.senorbi.ca.it
Data di redazione	25/11/2022

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il trasporto scolastico è organizzato dal Comune di Senorbì quale strumento necessario per attenuare gli effetti del processo di dimensionamento della rete formativa richiesto dal Ministero dell'Istruzione.

Il servizio in questione è rilevante come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito dagli artt. 3, 33 e 34 Cost. e da intendersi nel senso di possibilità, per chiunque ed a prescindere dalla sua situazione economica, di accedere al sistema scolastico.

Presso questo Comune è istituito il Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado nel Comune di Senorbì e residenti nelle frazioni di Arixi e Sisini, quale servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio.

Esso costituisce un servizio essenziale da fornire gli utenti al fine di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e l'integrazione degli studenti, in quanto assicura il percorso fermata-scuola-fermata degli alunni e la partecipazione dei bambini a tutte le attività didattiche curriculari.

La Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 "Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate" ,al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, dell'articolo 5 dello Statuto e della norma prevista nel Capo quinto del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, stabilisce che *"I Comuni esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge, per l'attuazione dei servizi destinati agli alunni che frequentano le scuole materne, dell'obbligo e gli istituti di istruzione secondaria superiore situati nei rispettivi territori. Le funzioni concernenti il trasporto degli alunni delle scuole materne, dell'obbligo e della scuola secondaria superiore, e l'erogazione degli assegni di studio vengono esercitate dai Comuni, singoli o associati, nel cui territorio risiedono gli alunni stessi."* (art. 11 ult. comma). Inoltre, attraverso le direttive applicative delle leggi regionali in tema di diritto allo studio (del 1984 e del 1993), la Regione Sardegna ha disposto che *"nei casi in cui si verificano le soppressioni di classi o di scuole, il servizio di trasporto dovrà essere garantito gratuitamente"*.

Il d.lgs. 13 aprile 2017, n. 63 recante la disciplina in materia di *«Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107»* ha evidenziato come gli enti locali siano tenuti a garantire il servizio di trasporto scolastico in quanto servizio prioritario per il supporto al diritto allo studio, finalizzato a perseguire l'uguaglianza sostanziale degli studenti. In particolare l'art. 5 di detto decreto prevede: *«1. Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità, per le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti sono incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati. 3. Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati»*.

La Sezione autonomie della Corte dei Conti con delibera n. 25 del 7 ottobre 2019, attraverso una ricostruzione del quadro normativo in materia costituzionalmente orientata, ha stabilito che *"nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto degli equilibri di bilancio, ove il Comune ne ravvisi la motivata necessità e vi sia un rilevante e preminente interesse pubblico ovvero il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiate, può decidere di erogare il servizio di trasporto scolastico anche gratuitamente"*. Al pari degli altri servizi scolastici (mensa, fornitura dei libri di testo ecc.), il servizio di trasporto scolastico può essere, dunque, erogato in forma gratuita, oppure con contribuzione delle famiglie, ferma restando la gratuità totale qualora già prevista a legislazione vigente e ferma restando la clausola di invarianza finanziaria (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica).

La normativa regionale esistente consente l'erogazione di un servizio gratuito, sia in quanto non si tratta di un servizio a domanda individuale, sia perché la concorrenza di un finanziamento regionale consente di non gravare totalmente sulle casse comunali, sempre nel rispetto del principio dell'invarianza finanziaria.

Al riguardo, l'Amministrazione regionale ha introdotto strumenti di sostegno finanziario alle azioni che valorizzano e potenziano il diritto allo studio, rivolti ai Comuni interessati, che ha portato a coprire parte dei costi del servizio erogato, consentendo alle famiglie di accedervi in modo gratuito grazie alla copertura degli oneri restanti da parte del Comune.

Da ultimo, la Legge Regionale 26 settembre 2019, n. 17 "Misure urgenti in materia di trasporto scolastico" prevede all'art. 1 che "1. Al fine di favorire la frequenza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo grado e fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 25 giugno 1984, n. 31 (Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate), gli enti locali possono determinare, con delibera motivata della Giunta comunale e purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio, la quota di partecipazione, anche nulla, dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto scolastico." e, all'art. 2 che "1. Dall'applicazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio della Regione." Pertanto, anche il sostegno da parte dell'Amministrazione regionale può arrivare fino al 100% di quanto richiesto dagli Enti locali interessati.

Infine, nel Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 si ribadisce il principio della possibile piena gratuità del servizio, prevedendo all'art. 3 che la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Poiché nelle frazioni di Arixi e Sisini sono stati soppressi alcuni ordini di scuole o non sono mai stati presenti, facendo riferimento a quanto consentito dalla normativa regionale e nazionale, il servizio viene erogato gratuitamente.

Nella tabella riportata di seguito di riporta la situazione delle scuole sopresse nelle frazioni di Arixi e Sisini:

Tabella delle scuole presenti in passato nelle frazioni/località			
Comune	Denominazione della frazione/Località	Tipologia di scuola soppressa **	Anno di soppressione
SENORBI'	ARIXI	INF (Esmas)	1998
SENORBI'	ARIXI	PRI	1991-1992
SENORBI'	SISINI	PRI	1989

** INF =Infanzia, PRI=Primaria

Come si evince dalla tabella nelle frazioni non era presente la Scuola Secondaria di 1°.

DISCIPLINA SPECIFICA DEL SETTORE

Il servizio trasporto scolastico è progettato ed organizzato tenuto conto dei seguenti principali riferimenti normativi:

- D.M. Trasporti 18 aprile 1977 "Caratteristiche costruttive degli autobus", s.m.i; con particolare riguardo ai D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010;
- M. Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali" e s.m.i.;
- D.M. Trasporti 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e s.m.i.; e successiva circolare nr. 23 del 11 Marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- D.M. Infrastrutture e Trasporti 23 dicembre 2003 "Uso, destinazione e distrazione degli autobus", e s.m.i.;

- D. Lgs. 22 dicembre 2000 n. 395 “Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1° ottobre 1998 del Consiglio dell’Unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali” e successivo D.M. Infrastrutture e Trasporti 28 aprile 2005 n. 161 “Regolamento di attuazione del D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal D. Lgs. 478/2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci” e s.m.i.;
- L. 1° agosto 2003 n. 218 “Disciplina dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;
- L.R. n. 21/2005 *Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna*.
- Delibera Giunta Comunale n. 70 del 09/09/2022.

Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni del redigendo Capitolato, delle norme del Codice della Strada (di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e ss.mm.ii.) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), del Codice Civile e di Procedura Civile nonché delle disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi, nazionali, regionali e locali, vigenti in materia di trasporto di persone, di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico in quanto applicabili e delle vigenti disposizioni normative in materia appalti pubblici tra cui il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

L'art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000 definisce " Servizi pubblici locali" quei servizi che hanno "*per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.*"

Il " servizio" deve qualificarsi come “pubblico” quando, a prescindere dalla modalità di gestione da parte della pubblica amministrazione o dei privati, sia diretto a soddisfare direttamente le esigenze dell'utenza in ragione del fatto che il soddisfacimento diretto e immediato dei bisogni dell'utenza è l'elemento che differenzia il servizio pubblico da ogni altra attività privata imprenditoriale.

La scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- a) efficacia rispetto alle finalità di interesse generale degli enti territoriali;
- b) economicità in termini di costi di fornitura dei servizi, nell’interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- c) tutela della concorrenza.

In particolare, la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

1. il ricorso al mercato: esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti o concessioni di servizi;
2. il partenariato pubblico-privato istituzionalizzato;
3. gestione “in house” ;

La prima modalità rappresenta il modello della così detta evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara, rispettosa del principio comunitario di libera concorrenza.

La seconda modalità si riferisce al fenomeno delle società miste, si realizza attraverso la cosiddetta gara a doppio oggetto, riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio, in cui la società viene costituita per una specifica missione in base a una gara che ha ad oggetto la scelta del socio e l’affidamento della missione medesima.

La terza modalità è il cosiddetto “in house” che consente l’affidamento diretto, senza gara, a un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall’ente affidante nel rispetto dei principi, direttive comunitarie e norme interne di recepimento. Ciò è consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’U.E. in presenza di tre condizioni: a) totale partecipazione pubblica; b) controllo analogo sulla società

affidataria a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi; c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano.

La competenza sulla scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali spetta al Consiglio Comunale, organo in grado di interpretare i bisogni della collettività locale, valutarne le necessità e soddisfarle.

A tal fine, gli enti devono motivare le proprie decisioni, attraverso una valutazione comparativa di convenienza, nella relazione che, ai sensi dell'art. 34 del D.L. 179/2012 (convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221), sono tenuti a predisporre e pubblicare prima di procedere all'affidamento del servizio.

L'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179 del 18/10/2012 infatti dispone che *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*.

Il servizio di trasporto scolastico possiede le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché s'innesta in un settore per il quale esiste, quanto meno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e eroga prestazioni alla pluralità dell'utenza, offerto gratuitamente alla popolazione scolastica residente nelle frazioni di Arixi e Sisini ed in località disagiate a non meno di 2 km dalla scuola.

Si ricorda che sono considerati privi di rilevanza economica i servizi che, per loro natura o per le modalità con cui viene svolta la relativa gestione, non danno luogo ad alcuna competizione e quindi sono irrilevanti ai fini della concorrenza.

Il legislatore richiede quindi che vengano esplicitate:

1. le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad operare questa scelta dell'affidamento al mercato, in rapporto alla natura dei servizi affidati;
2. la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
3. i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Con la presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20 del D. L. 179/2012 relativamente all'affidamento del servizio di trasporto scolastico, si illustrano nelle sezioni che seguono i contenuti richiesti dal legislatore.

In termini di contenuti specifici, quindi la presente relazione:

- individua la normativa di riferimento;
- definisce le caratteristiche del servizio e gli obblighi di servizio pubblico e universale nonché gli specifici obblighi di servizio del comune;
- descrive il servizio di trasporto scolastico e la relativa organizzazione;
- dà conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per la forma di affidamento prescelta;
- individua in conclusione l'ente affidante, il gestore ed il contratto di servizio indicando le compensazioni economiche se previste.

Se la legislazione nazionale fa riferimento alla nozione di servizi pubblici locali (SPL), in ambito comunitario, non viene mai utilizzata l'espressione **«servizio pubblico locale di rilevanza economica»**, ma solo quella di **«servizio di interesse economico generale» (SIEG)**, rinvenibile, in particolare, negli artt. 14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In particolare, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea, emerge che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno **«contenuto omologo»** (conf. Corte cost., sentenza n. 272/2004).

Come rilevato dalla Corte costituzionale, sent. 325/2010 in merito alla natura meramente terminologica della differenza tra la nozione comunitaria e quella nazionale dei servizi in questione, entrambe le nozioni *“fanno riferimento infatti ad un servizio che:*

a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come «qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato» (come si esprimono sia la sentenza della Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia, sia le sentenze della stessa Corte 10 gennaio 2006, C-222/04, Ministero dell'economia e delle finanze, e 16 marzo 2004, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK Bundesverband, nonché il Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003, al paragrafo 2.3, punto 44);

b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni (Corte di giustizia UE, 21 settembre 1999, C-67/96, Albany International BV)"..... Le due nozioni, inoltre, assolvono l'identica funzione di identificare i servizi la cui gestione deve avvenire di regola, al fine di tutelare la concorrenza, mediante affidamento a terzi secondo procedure competitive ad evidenza pubblica".

Al fine di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, la presente relazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Senorbì.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Presso questo Comune è istituito il Servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di 1° grado nel Comune di Senorbì e residenti nelle frazioni di Arixi e Sisini ed in località disagiate a non meno di 2 km dalla scuola, come previsto dalla norma regionale, quale servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio. Esso costituisce un servizio essenziale da fornire gli utenti al fine di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e l'integrazione degli studenti, in quanto assicura il percorso fermata-scuola-fermata degli alunni e la partecipazione dei bambini a tutte le attività didattiche curriculari.

Nell'ambito dell'Istituto Comprensivo Statale Mezzacapo di Senorbì sono presenti le seguenti scuole frequentate dagli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico:

A – Scuola dell'Infanzia – situata in Località Simieri

B – Scuola Primaria – situata in Piazza Italia

C – Scuola Secondaria di 1° grado - situata in Via Campiooi

Il servizio di trasporto, in linea di massima, riguarda indicativamente n. 32 studenti pendolari.

Fino all'anno scolastico 2006/2007 il servizio veniva gestito con impiego di personale dipendente comunale ed un mezzo di proprietà dell'Ente. Poiché il dipendente in servizio come autista dello scuolabus doveva andare in pensione dal 1° gennaio 2008, ed in considerazione dell'aumento dei costi sostenuti per la manutenzione straordinaria del mezzo utilizzato per il trasporto degli studenti, nonché delle spese relative ad assicurazioni, carburante ed accompagnatore, volendo procedere a razionalizzare il servizio di trasporto scolastico in termini di funzionalità ed economicità, con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 21 giugno 2007 è stato stabilito che l'esternalizzazione del servizio fosse la forma più adeguata alla gestione consentendo di superare le problematiche relative all'assunzione di un nuovo dipendente che quelle relative ai costi di gestione.

La forma di gestione adottata è quella dell'affidamento esterno.

Il servizio di trasporto scolastico comprende l'assistenza e vigilanza sullo scuolabus in favore degli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia, la scuola Primaria e la scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) nel Comune di Senorbì e residenti nelle frazioni di Arixi e Sisini. Compatibilmente con il numero degli utenti delle frazioni, con l'organizzazione del servizio e a condizione che non comporti eccessivo anticipo o ritardo nell'arrivo a scuola da parte degli alunni il servizio può essere esteso a residenti nell'aggregato urbano principale a più di 2 km dalla Scuola di appartenenza.

Il servizio viene effettuato dal lunedì al sabato per tutti i giorni di attività didattica previsti dal calendario scolastico, compreso il periodo degli esami. Sono pertanto esclusi: i giorni previsti nel calendario scolastico come vacanze ordinarie o riconosciute come tali dall'autorità scolastica ed i giorni di chiusura delle scuole per eventi particolari (consultazioni elettorali che comportino l'utilizzo delle strutture scolastiche, lutti nazionali, ecc.). Il servizio viene assicurato anche in caso di assemblee, *brevis lectio* e scioperi del personale scolastico che comportino ingresso posticipato o uscite anticipate. In caso di sciopero parziale proclamato durante l'attività didattica e al quale aderisce solo una parte del personale docente, l'appaltatore deve concordare con il Comune la soluzione meno pregiudizievole per gli studenti, considerando che, per motivi contrattuali, il numero delle corse non può essere aumentato.

Il servizio è erogato sulla base degli itinerari e degli orari di prelievo e riconsegna degli alunni in vigore secondo un piano dei trasporti redatto annualmente, individuando soluzioni quanto più possibile efficaci, sicure ed economiche, comprensivo di itinerari, orari e punti di salita e discesa, in modo da salvaguardare la sicurezza degli utenti.

Gli studenti vengono “prelevati” dai punti di raccolta concordati con i genitori e “consegnati” alla scuola e viceversa. Il trasporto fermata-scuola-fermata ovvero casa-scuola-casa, in caso di utenti residenti al di fuori dei centri abitati, degli studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado che risiedono nelle frazioni di Arixi e Sisini ed afferenti all’istituto comprensivo di Senorbì.

Gli iscritti alle scuole dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1° grado usufruiscono del servizio di trasporto scolastico dal punto di raccolta più vicino alla propria abitazione fino alla scuola di competenza.

Gli alunni non residenti nel Comune, ma che siano tuttavia domiciliati nello stesso ed iscritti a scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del territorio, ove il viaggio richiesto inizi e termini nel territorio sono a tutti gli effetti considerati come residenti.

Servizio Trasporto scolastico

Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento del servizio di trasporto, comprensivo del servizio di accompagnamento, nella modalità fermata-scuola-fermata ovvero casa-scuola-casa, in caso di utenti residenti al di fuori dei centri abitati, degli studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado che risiedono nelle frazioni di Arixi e Sisini ed afferenti all’istituto comprensivo di Senorbì. Compatibilmente con il numero degli utenti delle frazioni, con l’organizzazione del servizio e a condizione che non comporti eccessivo anticipo o ritardo nell’arrivo a scuola da parte degli alunni il servizio può essere esteso a residenti nell’aggregato urbano principale a più di 2 km dalla Scuola di appartenenza.

In caso di particolari esigenze motivate, che verranno valutate dal Responsabile del Servizio, si potrà usare il sistema “porta a porta” con gli studenti che potranno essere “prelevati” dall’abitazione di residenza o dal domicilio indicato dai genitori e “consegnati” alla scuola frequentata e viceversa.

Gli iscritti alle scuole dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1° grado usufruiscono del servizio di trasporto scolastico dal punto di raccolta più vicino alla propria abitazione fino alla scuola di competenza.

Il servizio dovrà essere effettuato con la seguente articolazione:

Dal Lunedì al venerdì

Corse della mattina:

1° - Trasporto alunni scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado
ingresso a scuola: Scuola Secondaria 08.15 circa Scuola Primaria 08.25 circa

2° - Trasporto alunni Scuola Infanzia ingresso ore 09.00 circa

Corse pomeridiane:

1° - Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria di 1° tempo normale – Uscita da scuola ore 13.30

2° - Trasporto alunni Scuola Infanzia – Uscita ore 15.30

3° - Trasporto alunni Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1° tempo prolungato e/o indirizzo musicale
uscita ore 16.30

Sabato

1° - Trasporto alunni tempo normale scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1°
ingresso a scuola : Scuola Secondaria 08.05 circa Scuola Primaria 08.15 circa

2° - Trasporto alunni Scuola Primaria e Secondaria di 1° tempo normale – Uscita da scuola ore 13.30

Il soggetto gestore espletterà il servizio secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale.

Il servizio sarà effettuato nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole, in base al calendario scolastico deciso dalle autorità scolastiche che hanno autonoma competenza nella loro fissazione.

I percorsi, gli orari e le fermate, potranno subire modifiche ed essere rivisti a seconda delle esigenze e richieste dell’Amministrazione. Anche il numero di fermate sia all’andata che al ritorno potranno subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione, in conseguenza del numero di frequentanti e della residenza degli stessi.

Il servizio oggetto dell'appalto è, pertanto, caratterizzato da un elevato grado di variabilità, in corrispondenza dei fabbisogni via via emergenti

Il soggetto gestore dovrà concordare ogni qual volta ve ne sia la necessità, con l'Ufficio comunale competente l'articolazione del percorso al fine di garantire la puntuale osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada, con particolare riferimento alla "messa in sicurezza delle fermate".

Gli alunni non residenti nel Comune, ma che siano tuttavia domiciliati nello stesso ed iscritti a scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del territorio, ove il viaggio richiesto inizi e termini nel territorio sono a tutti gli effetti considerati come residenti.

Il servizio di una linea di trasporto inizia con la salita a bordo del primo utente presso la prima fermata stabilita nel Piano di trasporto e termina con la discesa dell'ultimo utente nel luogo dell'ultima fermata; nella linea non viene computato il tragitto dalla rimessa del mezzo adibito al trasporto fino alla prima fermata, né il tragitto dall'ultima fermata alla rimessa.

Il servizio dovrà essere eseguito nella scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli adibiti a servizio pubblico e la circolazione sulle strade e aree pubbliche, con automezzi in proprietà o nella regolare disponibilità del soggetto gestore, idonei all'uso, in perfetta efficienza, dotati dei requisiti di legge, coperti da polizza assicurativa R.C.A., con annotate le revisioni previste dalla legge.

Il personale della ditta affidataria è obbligato a tenere un comportamento corretto nei confronti degli studenti e in particolare dovrà adottare le dovute cautele durante le operazioni di salita e discesa, apertura e chiusura delle porte, avvio dell'automezzo, necessarie a garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Il conducente dovrà usare prudenza e diligenza nella condotta di guida, e sarà responsabile di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale degli utenti trasportati che lui stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le fasi del trasporto nonché durante la fase di salita e discesa. Dovrà, inoltre, fornire all'Amministrazione tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo per gli alunni trasportati, nonché ogni comportamento non corretto rilevato. Il conducente e l'accompagnatore hanno l'obbligo di custodire e sorvegliare i minori per tutta la durata del trasporto e ne rispondono sia in sede civile che penale, in base a quanto previsto dalla legge.

L'impresa dovrà svolgere l'attività di assistenza e vigilanza a bordo dello scuolabus destinato al trasporto scolastico degli alunni, nonché l'attività di sorveglianza in entrata e in uscita dalle scuole, all'inizio e al termine delle attività didattiche. Il servizio che questo Ente intende realizzare in riferimento all'accompagnamento sugli scuolabus è il seguente:

- assistenza ed accompagnamento, in orario antimeridiano e pomeridiano, degli alunni ammessi al servizio scuolabus, con vigilanza durante la salita e la discesa dall'autoveicolo;
- l'attività di accompagnamento sullo scuolabus si rivolge agli alunni trasportati ed è finalizzata alla custodia e vigilanza degli alunni durante il trasporto dalle fermate alla scuola e viceversa;
- il personale incaricato a svolgere tale attività dovrà prendere in custodia gli alunni che utilizzano lo scuolabus ed esercitare i compiti di vigilanza durante il percorso, facendo sì che tutti rimangano ordinatamente a sedere ai loro posti;
- presa in carico dei minori alla fermata di pertinenza, accompagnamento all'ingresso degli istituti scolastici e consegna al personale della scuola;
- presa in carico all'uscita della scuola e riconsegna dei minori, presso la fermata di competenza, al genitore o ad altro adulto da questi delegato per iscritto. Al momento della raccolta ed al ritorno i genitori devono essere presenti personalmente o mediante persona munita di delega alle operazioni di salita e discesa. Inoltre, è stato stabilito che è compito dell'accompagnatore o dell'autista assicurarsi che il bambino venga consegnato a persona autorizzata.

L'accompagnatore dovrà porre la massima attenzione affinché gli alunni trasportati non corrano rischi di qualsiasi natura, evitando che con lo scuolabus in movimento, gli stessi si alzino dal posto a loro assegnato.

Per l'esecuzione del servizio l'appaltatore dovrà impiegare un numero di automezzi comunque non inferiore a 1 (uno), oltre ad almeno 1 (uno) di scorta, adeguati alla quantità e alla qualità dell'utenza, nonché in possesso

delle caratteristiche richieste dalla rete viaria del Comune e, pertanto, adatti per dimensione e ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà essere espletato il servizio.

Il servizio di trasporto verrà eseguito con scuolabus fornito dall'Aggiudicatario (n. 1 + 1 di scorta) di capienza non inferiore a n. 34 posti, che dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche:

- 1) essere in proprietà o nella disponibilità giuridica della ditta affidataria (da comprovare con idoneo titolo);
- 2) avere le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 18/04/1977 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M. Trasporti e Navigazione 31.01.1997, ed in generale da tutte le normative in materia di trasporto scolastico;
- 3) possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D.Lgs n. 285/92 e s.m.i.), essere regolarmente immatricolati a norma dell'art. 93 del medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile e circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice della Strada;
- 4) essere in perfetto e costante stato di manutenzione;
- 5) essere dotato di cronotachigrafo.

Gli automezzi dovranno essere in perfetto e costante stato di manutenzione: in particolare dovrà essere garantito l'effettivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento / climatizzazione, il buono stato di tutti i sedili. I mezzi di trasporto dovranno essere sottoposti a pulizia e disinfezione con cadenza periodica e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario senza alcun aggravio per la Stazione Appaltante e/o dietro segnalazione scritta/verbale da parte della stessa.

Gli automezzi utilizzati per il servizio dovranno essere custoditi in un'area di deposito/rimessa.

Nell'ultimo anno scolastico, la concreta modalità di espletamento del servizio ha recepito le disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, richiedendo particolare impegno per la configurazione degli itinerari e degli orari di prelievo e riconsegna degli alunni che consentissero la minore permanenza sui mezzi di trasporto, assicurandone condizioni di sicurezza anche sotto il profilo della sanificazione, in modo da abbassare il livello di rischio per l'utenza.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Il servizio di trasporto scolastico, riconducibile alla competenza comunale, riveste finalità sociali a favore della collettività, e pertanto si caratterizza come servizio pubblico essenziale rispetto alla fornitura di servizi, diretta a soddisfare esigenze dell'amministrazione pubblica" (Cons. St., sez. V, n. 5100 del 2010). Come tale, non potrà essere sospeso interrotto o abbandonato.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che gli stessi si sostanziano nei requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio, per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico. La ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica, sulla base dei seguenti principali obblighi di servizio:

- a) uguaglianza: l'erogazione dei servizi devono essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. L'uguaglianza è intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione nei confronti degli utenti;
- b) imparzialità: la ditta si comporta, nei confronti degli utenti secondo criteri di obiettività ed equità;
- c) continuità: la ditta dovrà svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;
- d) informazione: l'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della ditta che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) efficienza ed efficacia: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia.

Il trasporto scolastico è un servizio pubblico locale (sent. Sez. VI del Consiglio di Stato n. 7636 del 22 novembre 2004) che si configura quale servizio essenziale a garanzia del primario diritto allo studio, la cui

mancata fruizione può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente illegittima compressione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. La giurisprudenza, pur rilevando che la prestazione dello stesso si caratterizza per essere riservato a categorie specifiche di utenti, ne ha confermato il carattere di servizio pubblico locale e “non di linea”.

Ai sensi del decreto legislativo 22 settembre 1998, n. 345, e della legge 15 gennaio 1992, n. 21, i Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone. Si deve pertanto ritenere che il servizio di trasporto scolastico, sia *pleno iure* un servizio pubblico di trasporto, pertanto escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale.

In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che è configurabile “*un pubblico servizio locale*”, ogni qual volta l’Amministrazione comunale si propone di svolgere “*compiti di miglioramento e di perfezionamento della società*” (Cons.Stato., sez. V, n. 996 del 16.9.1994), e tra questi “*compiti*” vi è sicuramente quello di favorire la formazione e la crescita culturale degli alunni, che è un obiettivo primario della collettività. Sotto questo profilo, non pare che possano sussistere dubbi sul fatto che il trasporto scolastico degli alunni delle scuole materne e dell’obbligo rappresenti una modalità che agevola il perseguimento degli obiettivi educativi, propri della comunità scolastica, e che, per tale modalità, sia configurabile quale servizio pubblico locale.

Per quanto sopra, si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento dell’interesse pubblico di cui sopra, per l’affidamento in esclusiva ad un soggetto terzo del servizio in questione, dotato della capacità organizzativa e finanziaria sufficiente per la gestione del servizio pubblico.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESELTA

Il servizio di trasporto scolastico rientra nelle categorie merceologiche di beni e servizi per cui occorre far ricorso ai soggetti aggregatori, qualora di valore superiore a 40.000 euro. Il Dpcm 11 luglio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2018) ha, infatti, riclassificato le tipologie di beni e servizi che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire attraverso Consip e gli altri soggetti aggregatori, anche regionali, inseriti nell'apposito elenco formato dall'Anac, in base all'obbligo stabilito dall'articolo 9, comma 3 del Dl 66/2014 convertito dalla legge 89/2014.

Il comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 89/2014 prevede che “Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG).”

In riferimento al servizio di trasporto scolastico, il Piano delle iniziative di acquisto dei Soggetti Aggregatori non riporta al momento soluzioni aggregative già sviluppate (convenzioni Consip o della centrale di committenza regionale) cui aderire.

La forma di gestione adottata è quella dell'affidamento esterno. Attraverso l'appalto pubblico del servizio di trasporto scolastico, il Comune ritiene che il servizio fornito da ditta specializzata, in possesso dei prescritti requisiti di legge, possa assicurare una gestione efficace ed efficiente, rimanendo in ogni caso a carico dell'Amministrazione Comunale un ruolo fondamentale di indirizzo e di controllo sulla gestione.

L'affidamento esterno ha consentito, nel corso delle passate annualità, risultati gestionali ed operativi positivi, con sufficiente soddisfazione da parte dell'utenza. Pertanto, l'esternalizzazione del servizio costituisce l'unica modalità percorribile per la sua gestione e per il raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire.

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa – ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017. Tale criterio consente di tenere in considerazione non solo l'aspetto economico, ma anche e soprattutto, quello tecnico - qualitativo che rappresenta, per il servizio in oggetto, un aspetto importante. Con la predisposizione della documentazione di gara (bando di gara, capitolato), si provvederà alla progettazione dettagliata del servizio, compresa la definizione dei criteri per poter valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa, integrando così i dati economici con quelli tecnici e qualitativi.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

L'appalto del servizio, in conformità agli indirizzi stabiliti con deliberazione di G.C. n. 70 del 16/09/2022 avrà durata per anni scolastici 2022/23 (periodo 09/01/2023-09/06/2023), 2023/24 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno anni scolastico (2024/25), salvo proroga tecnica.

La gara sarà strutturata in unico lotto onde evitare di rendere l'esecuzione del servizio eccessivamente difficoltosa dal punto di vista tecnico, con particolare riferimento alle esigenze di coordinamento, e maggiormente costosa, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione.

Relativamente ai costi del servizio, inquadrato come servizio di rilevanza economica, saranno coperti facendo riferimento a:

- una quota di contribuzione a carico dell'Ente nella misura annualmente stabilita;
- specifico contributo assegnato ai Comuni dalla RAS per gestione del servizio di trasporto scolastico.

L'analisi economico-finanziaria per procedere alla scelta del modello gestionale dei servizi ha evidenziato la sostenibilità del modello dell'appalto di servizi a terzi.

L'importo da porre a base d'asta nella gara d'appalto per l'affidamento dei servizi in argomento è definito tenendo conto del costo dei servizi medesimi, determinato sulla base dell'analisi economico finanziaria di cui sopra.

Il valore stimato dell'appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo/proroga, verrà determinato in sede di approvazione da parte della Giunta comunale del progetto di servizio ex art. 21, co. 15 e 16, del D.Lgs. n. 50/2016.